

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista (2883)

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

MALAN

Sopprimere l'articolo.

1.2

MALAN

Sopprimere il comma 1.

1.3

CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le parole: «in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai soggetti imputati per un reato che abbia comportato

la partecipazione o la propaganda attiva in favore dello jihadismo viene applicato il trattamento penitenziario di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e revocata la cittadinanza eventualmente acquisita ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91».

ORDINE DEL GIORNO

G1.1

CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge AS 2883 recante: «Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista» all'articolo 1, comma 1, indica espressamente tra le proprie finalità quella di prevenire i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo jihadista;

impegna il Governo:

ad adottare tempestivi interventi finalizzati ad individuare tutti i cittadini di paesi terzi presenti sul territorio nazionale il cui ingresso o soggiorno sia irregolare ai fini del loro effettivo rimpatrio.

EMENDAMENTI

1.0.1

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le organizzazioni senza fini di lucro di ogni tipo non possono ricevere, neppure indirettamente, finanziamenti o supporto materiale provenienti da Stati o territori i cui governi si trovano in una o più delle seguenti situazioni:

a) impediscono l'esercizio della libertà religiosa con leggi o altri provvedimenti che impongono il carcere o più gravi pene, ovvero attraverso atti violenti ordinati dalle autorità;

b) limitano gravemente i diritti previsti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in ragione dell'appartenenza a determinati gruppi religiosi o alla professione di una determinata religione;

c) diffondono incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi, in particolare tra i minori.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti, definisce, e in seguito aggiorna quando necessario, le liste di Paesi, autonomie territoriali e organizzazioni politiche di cui al comma 1.

3. In caso di violazione della norma di cui al comma 1, ai soggetti che hanno erogato il finanziamento, alle persone che l'hanno ricevuto e all'organizzazione alla quale il finanziamento è diretto, è irrogata in solido una sanzione amministrativa pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto. Si applica l'articolo 7, comma 3, nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».

Art. 2.

2.1

CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

2.2

MALAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Attività contro la radicalizzazione*). – 1. L'attuazione degli interventi e dei programmi di cui all'articolo 1 è affidato all'UNAR, che pertanto cessa ogni attività non strettamente prevista dal decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 215 e dalla presente legge».

2.3

CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «del lavoro e delle politiche sociali», fino alla fine del periodo.

2.4

CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In nessun caso il numero dei membri del CRAD può essere superiore a quindici».

2.5

MALAN

Sopprimere il comma 2.

2.6

CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 1», aggiungere le seguenti: «nonché idonee misure di controllo e vigilanza da adattarsi nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015».

2.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il Piano strategico nazionale prevede specifici progetti, azioni e iniziative volte a valorizzare il ruolo della donna nei processi di mediazione e integrazione interculturale e interreligiosa, promuovendo una maggiore consapevolezza in materia di diritti e discriminazioni di genere».

2.8

CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «Ai fini dell'istituzione», fino al termine del comma.

Conseguentemente all'articolo 12, comma 1, sopprimere: «2».

2.9

MALAN

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «250.000 euro per l'anno 2017 e di 500.000» con le seguenti: «125.000 euro per l'anno 2017 e di 250.000».

2.10

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «genere» con la seguente: «sesso».

2.11

MALAN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il CRAD promuove e facilita altresì l'individuazione, la mappatura e la denuncia di comportamenti illeciti collegati alla radicalizzazione quali maltrattamenti e riduzione in schiavitù di donne e bambini, incitamento all'odio, presenza in luogo pubblico con il volto coperto, irregolare macellazione di animali, mutilazioni genitali femminili, istituzione di tribunali della sharia e simili».

ORDINI DEL GIORNO

G2.1

CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento dispone l'istituzione all'interno del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno« di un Centro nazionale sulla radicalizzazione, incaricato di adottare misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista nonché di studiare e promuovere l'adozione di misure per la deradicalizzazione ed il recupero dei jihadisti;

pur rimettendo a successivo atto amministrativo la determinazione della composizione del Centro nazionale sulla radicalizzazione, si prevede che a farne parte siano personalità rappresentanti i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, nonché qualificati esponenti di istituzioni, enti e associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale e della Consulta per l'Islam italiano;

al Centro nazionale sulla radicalizzazione competerà anche il compito di predisporre annualmente «il Piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento di matrice jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione»;

esiste il rischio concreto che l'eccessiva dilatazione del numero dei componenti del Centro nazionale sulla radicalizzazione renda più difficile il raggiungimento di un consenso sulle misure da raccomandare;

appare di contro importante che il Centro nazionale sulla radicalizzazione possa disporre di uno *staff* proprio adeguato all'espletamento dei compiti che si conta di affidargli,

impegna il Governo:

a restringere il più possibile il numero di coloro che costituiranno il Centro nazionale sulla radicalizzazione, evitando che i rappresentanti delle Amministrazioni e le ulteriori personalità previste oltrepassino le dodici unità

G2.2

MALAN

Il Senato,

in sede di discussione AS 2883 recante misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista,

premesso che:

vi sono molti centri culturali o religiosi che ricevono finanziamenti dall'estero che possono essere finalizzati alla diffusione di intolleranza ed ideologie estremistiche;

impegna il Governo:

a non sostenere, né direttamente, né indirettamente organizzazioni senza fini di lucro che ricevono finanziamenti da Paesi nei quali la libertà religiosa è impedita.

EMENDAMENTI

Art. 3.

3.1

MALAN

Sopprimere l'articolo.

3.2

CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

3.3

MALAN

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

ORDINE DEL GIORNO

G3.1

CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento dispone l'istituzione di Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione in ogni comune capoluogo di Regione, con il compito di dare attuazione alle misure raccomandate dal Piano strategico nazionale elaborato dal Centro nazionale sulla radicalizzazione;

i Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione saranno presieduti dai Prefetti preposti alla guida degli Uffici territoriali del Governo nei Comuni capoluogo di Regione, o da loro delegati, e composti da personalità tratte dai «competenti uffici territoriali delle amministrazioni statali e degli enti locali e da qualificati esponenti di istituzioni, enti e associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale in ambito regionale, delle associazioni e organizzazioni che operano nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e dell'integrazione nonché delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori»;

esiste il rischio concreto che una composizione eccessivamente allargata dei Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione possa comprometterne in qualche misura efficacia ed operatività;

sussiste conseguentemente la necessità di trovare un punto di equilibrio tra rappresentatività dei Centri e la necessità di assicurare la funzionalità; esigenze di funzionalità suggeriscono altresì di porre a disposizione dei Centri di coordinamento regionali del personale tecnico di *staff*,

impegna il Governo:

in sede di attuazione del provvedimento a circoscrivere entro limiti ragionevoli la platea dei componenti dei Centri di coordinamenti regionali sulla radicalizzazione, dotando li altresì di *staff* tecnici idonei ad assicurarne la funzionalità.

EMENDAMENTI

Art. 4.

4.1

CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere, l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5 e i commi 1 e 2 dell'articolo 6.

Art. 5.

5.1

CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, secondo periodo dopo le parole: «delle donne e dei minori» aggiungere in fine, le seguenti: «e del loro effettivo esercizio, secondo quanto disposto dalla Costituzione italiana».

5.2

CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, secondo periodo dopo le parole: «delle donne e dei minori» aggiungere in fine, le seguenti: «affinché sia assicurato l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana».

Art. 7.

7.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO,
PETRAGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «possono prevedere» con le seguenti: «prevedono».

7.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO,
PETRAGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito di tali programmi e corsi specialistici particolare attenzione è rivolta verso la questione di genere, al fine di valorizzare il ruolo della donna nei processi di mediazione e integrazione interculturale e interreligiosa.».

ORDINE DEL GIORNO

G7.1

CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premesso che:

avuto riguardo alle nazionalità dichiarate al momento dello sbarco e dei principali Paesi di origine dei richiedenti protezione internazionale nel 2017, secondo i dati forniti dal Ministero dell'interno, risulta che i flussi migratori dai paesi di religione a maggioranza islamica (ad esempio Guinea, Gambia, Bangladesh, Senegal, Pakistan) sono in maggior numero e in costante aumento;

preso atto che sono in aumento i finanziamenti provenienti dall'estero, in particolare dai Paesi islamici, per la realizzazione nel nostro Paese di luoghi di culto, sotto le più diverse forme, come centri culturali o di aggregazione, e che tali centri, per effetto di tali flussi migratori, sono destinati pertanto ad aumentare;

rilevato che tali centri, assumendo le più diverse forme, si sottraggono a qualsiasi doveroso e lecito controllo e che si rende, dunque, necessario intervenire necessariamente a colmare il vuoto legislativo esistente,

impegna il Governo:

a individuare strumenti di normazione primaria e secondaria tesi a introdurre una disciplina *ad hoc* relativamente alla tracciabilità dei finanziamenti impiegati per l'edilizia di culto, anche alla luce dell'attuale contesto migratorio.

EMENDAMENTI

7.0.1

CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. La costruzione di nuovi edifici destinati a funzioni di culto, la loro ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica sono ammessi sulla base delle intese sottoscritte tra una confessione o un'associazione religiosa legalmente riconosciuta e lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

2. Nei casi in cui le intese previste al comma 1 non siano state sottoscritte, l'autorizzazione per la costruzione di un nuovo edificio destinato a funzioni di culto, per la sua ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica è regolamentata dalla presente legge.

3. Gli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 2 sono trasmessi dal Ministro dell'interno alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

4. Il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro per l'iscrizione dei ministri del culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto appartenenti alle confessioni o associazioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

5. I ministri del culto, i formatori spirituali e le guide di culto appartenenti alle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 3, al fine dell'esercizio delle proprie funzioni, devono iscriversi nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'interno.

6. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante i requisiti generali degli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) esplicito riconoscimento della democraticità e della laicità dello Stato italiano;

b) divieto di ogni pratica e attività collegata o collegabile alla dottrina dell'occultismo;

c) divieto di ogni pratica e attività collegata o collegabile a forme di ideologia violenta, radicale o fondamentalista;

d) rispetto della vita e della salute dell'uomo in tutte le sue forme;

e) esplicito riconoscimento della dignità dell'uomo e della famiglia, in conformità ai principi costituzionali e, in particolare, all'articolo 29 della Costituzione, nonché ai principi stabiliti dall'ordinamento giuridico, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 20 maggio 1991, n. 176;

f) divieto di svolgimento di attività non strettamente collegate all'esercizio del culto negli edifici autorizzati ai sensi della presente legge; tale divieto comprende anche le attività di istruzione e di formazione a qualunque titolo esercitate; si intende esclusa da tale divieto l'attività di esposizione didattica della dottrina religiosa;

g) divieto dell'uso di lingue diverse da quella italiana in tutte le attività pubbliche che non siano strettamente collegate all'esercizio del culto;

h) divieto di utilizzo consapevole dei luoghi di culto per ricezione, ospitalità o incontro di soggetti legati, affiliati o riconducibili a organizzazioni e gruppi dediti ad attività terroristiche o di violenza organizzata o di discriminazione razziale, religiosa o identitaria. Previsione che salvo che il fatto costituisca più grave reato, tali luoghi sono interdetti all'utilizzo per un periodo di tempo non inferiore a mesi tre; in caso di recidività è revocata permanentemente la concessione all'utilizzo degli stessi per lo svolgimento di attività di culto.

7. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 6 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro un mese dalla data della trasmissione.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui all'interno dei luoghi di culto sia accertato l'inneggiamento alla violenza, l'apologia della violenza o siano propagandate, diffuse o alimentate ideologie riconducibili a interpretazioni ideologiche radicali; fondamentaliste, razziste o xenofobe; tali luoghi sono interdetti all'utilizzo per un periodo di tempo non inferiore a mesi tre; in caso di recidività è revocata permanentemente la concessione all'utilizzo degli stessi per lo svolgimento di attività di culto.

9. Le confessioni o associazioni religiose di cui al comma 3 regolano i loro rapporti con lo Stato esclusivamente per le materie previste dalla presente legge.

10. Il Ministro dell'interno può disporre lo scioglimento delle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 2, se l'azione delle stesse è in contrasto con il rispettivo statuto o con la legge dello Stato o con i principi costituzionali ovvero per motivi di sicurezza nazionale.

11. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, possono concedere l'autorizzazione di cui al comma 2 a una confessione o associazione religiosa legalmente riconosciuta ai sensi dei commi da 3 a 10, su domanda presentata ai sensi del comma 2, in conformità ai principi stabiliti dal comma 15.

12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2, la confessione o l'associazione religiosa deve presentare apposita domanda alla regione interessata, corredata del progetto edilizio, del piano economico-finanziario e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani o stranieri, sottoscritta con atto notarile da un numero di aderenti alla confessione o all'associazione religiosa determinato dalla regione stessa.

13. È fatto divieto a soggetti stranieri quali enti, associazioni e organizzazioni riconosciute dallo Stato italiano di contribuire attraverso finanziamenti alla costruzione di luoghi di culto. Da tale divieto sono esclusi i finanziamenti da parte di entità governative statali straniere riconosciute e autorizzate dallo Stato italiano.

14. Il progetto definitivo per il quale è concessa l'autorizzazione deve avere dimensioni stabilite in rapporto al numero degli aderenti alla confessione o associazione religiosa che lo hanno sottoscritto ai sensi del comma 12.

15. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla redazione del piano di insediamento dei nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi, che tiene conto del reale numero di aderenti alla confessione o associazione religiosa che ne hanno fatto richiesta e che siano legalmente residenti nel territorio di competenza.

16. Il piano di cui al comma 15 è aggiornato ogni cinque anni e la sua espansione deve comunque essere contenuta nella misura del 5 per cento di incremento del rapporto numerico stabilito ai sensi del comma 14. I criteri e le modalità di attuazione del piano sono stabiliti con apposita normativa regionale.

17. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare le proprie norme in materia urbanistica e, in particolare, le norme relative al recepimento del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi:

a) gli oneri previsti per le opere di urbanizzazione secondaria destinate ai nuovi edifici da adibire all'esercizio dei culti ammessi sono

esclusivamente quelli riferiti alle intese sottoscritte ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;

b) non possono essere edificati o destinati ad uso legato al culto edifici se già esiste un edificio appartenente ad altra confessione o associazione religiosa nel raggio di un chilometro;

c) non possono essere utilizzati in luogo aperto al pubblico strumenti per la diffusione di suoni o di immagini da parte di confessioni o associazioni religiose, ad esclusione delle confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;

d) il piano di cui al comma 15 deve prevedere norme dirette a garantire l'armonioso sviluppo edilizio nel rispetto delle tipologie edilizie tipiche del territorio interessato.

18. In deroga a quanto previsto dal comma 5, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono iscriversi nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'interno i soggetti appartenenti alle confessioni o associazioni religiose che abbiano conseguito idonea e certificata abilitazione all'esercizio della funzione di ministri del culto, formatori spirituali e guide di culto presso istituti di formazione legalmente riconosciuti, anche stranieri purché gli Stati di appartenenza abbiano stipulato specifiche convenzioni bilaterali con lo Stato italiano. L'iscrizione al registro dei ministri del culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto avviene previo superamento del corso integrativo di "cultura e valori italiani" da istituire a cura del Ministero dell'interno.

19. Il Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di riconoscimento dei titoli e stila l'elenco di Stati stranieri che abbiano chiesto di avviare specifiche convenzioni per il riconoscimento dei titoli abilitanti ai fini dell'iscrizione al registro di cui al comma 4.

20. Le confessioni o associazioni religiose di cui al comma 2, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano alle prescrizioni della medesima i rispettivi edifici destinati all'esercizio del culto.

21. Qualora non sia possibile procedere all'adeguamento previsto dal comma 20, i medesimi edifici sono soggetti ad apposita autorizzazione regionale che ne stabilisce il carattere transitorio ai fini della destinazione urbanistica ed edilizia».

7.0.2

CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. È fatto divieto di indossare nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, indumenti o qualunque altro accessorio, ivi inclusi quelli motivati da precetti religiosi o etnico-culturali che celano, travisano ovvero rendono irriconoscibile il viso impedendo l'identificabilità della persona senza giustificato motivo.

2. Fatto salvo il divieto di cui al comma 1, costituiscono giustificato motivo le ipotesi previste o autorizzate da disposizioni legislative o regolamenti, da condizioni di salute esplicitamente certificate o motivi professionali, da ragioni motivate da manifestazioni di carattere sportivo, feste, manifestazioni artistiche o tradizionali, autorizzate dalle autorità di pubblica sicurezza.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'ammenda da 150 a 300 euro.

4. Il tribunale può altresì disporre che l'ammenda sia commutata nell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali e culturali destinate al raggiungimento di obiettivi di integrazione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'interno determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali e culturali destinate al raggiungimento di obiettivi di integrazione di cui al comma 4.

6. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 612-ter. - (*Aggravanti per il mancato rispetto del divieto dell'uso di indumenti che impediscano l'identificazione nei luoghi pubblici*).
– Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con una pena pari ad un anno di reclusione e 30.000 euro di ammenda, chiunque costringa uno o più individui all'occultamento del volto o all'utilizzo di indumenti che, pur non occultando il volto, ledano la dignità della persona sulla base di precetti religiosi o ideologici, con minacce, molestie o in modo tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare fondato motivo per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici. La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"».

7.0.3

CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Reato di apologia della sharia, del radicalismo di matrice islamica e del jihadismo)

1. Dopo l'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 414.1. - *(Reato di apologia della sharia, del radicalismo di matrice islamica e del jihadismo)*. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque agisce in contrasto con il principio della tolleranza sostenendo la supremazia del complesso di norme religiose, giuridiche e sociali direttamente fondate sulla dottrina coranica, ovvero della legge islamica o sharia, e dei suoi principi sulle leggi dello Stato italiano, nonché la loro promozione con qualsiasi mezzo e forma di espressione, anche con il mezzo telematico, istigando a commettere reati, legittimando pubblicamente comportamenti contrari ai principi sanciti dalla Carta costituzionale o effettuando apologia della sharia o di condotte sanzionabili connesse al radicalismo religioso di matrice islamica o jihadista è punito con la reclusione da tre a cinque anni».

Art. 8.

8.1

MALAN

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

8.2

MALAN

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «supremo».

8.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1 dopo il primo periodo inserire il seguente: «Una sezione specifica delle linee guida è dedicata a diffondere il principio della parità tra i sessi, valorizzando il ruolo femminile nei processi di mediazione e integrazione interculturale e interreligiosa e promuovendo una maggiore consapevolezza in materia di diritti e discriminazioni di genere».

8.4

MALAN

Sopprimere il comma 5.

Art. 9.

9.2

CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente all'articolo 12, comma 1, sopprimere le parole: «e 9».

9.1

MALAN

Sopprimere l'articolo.

9.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «dei Paesi di emigrazione» inserire le seguenti: «nonché nelle questioni di genere, al fine di valorizzare il ruolo

della donna nei processi di mediazione e integrazione interculturale e interreligiosa,».

Conseguentemente al medesimo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «2,5 milioni» con le seguenti: «3,5 milioni» e le parole: «5 milioni» con le seguenti: «6 milioni».

9.4

MALAN

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «2,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5» con le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2017 e di 2,5» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «2,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5» con le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2017 e a 2,5».

Art. 10.

10.1

CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 2.

10.2

CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 3.

10.3

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «genere» con la parola: «sesso».

10.4

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «, tra cui l'islamofobia.».

Art. 11.

11.1

CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole da: «che, ai sensi» fino alla fine del comma con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e il rimpatrio al fine di scontare la pena detentiva nei loro Paesi di origine».

11.2

CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, vengono individuati i paesi stranieri a rischio da cui sospendere le quote di ingresso annualmente definite con decreto di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

11.3

CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 3.

11.4

CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. In deroga alle normative vigenti in materia ed ai fini di cui all'articolo 1 è disposta l'assunzione di 2.000 agenti di polizia penitenziaria e i relativi concorsi dovranno essere svolti entro 4 mesi dall'approvazione della presente proposta di legge».

ORDINE DEL GIORNO

G11.1

CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premessò che:

il provvedimento dispone l'istituzione all'interno del Dipartimento per le libertà civile e l'immigrazione del Ministero dell'interno di un Centro nazionale sulla radicalizzazione, incaricato di adottare misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista nonché di studiare e promuovere l'adozione di misure per la deradicalizzazione ed il recupero dei jihadisti;

tali misure sono finalizzate anche al recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti in fenomeni di estremismo di matrice jihadista, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia;

il grido d'allarme sui reclutamenti Jihad in carcere è stato lanciato coram populo;

è necessario, pertanto, che i soggetti reclusi per reati di reclutamento e fondamentalismo islamico di matrice jihad stiano in isolamento piuttosto che consentirgli l'interazione con altri detenuti,

impegna il Governo:

a individuare strumenti di normazione primaria e secondaria tesi a una rimodulazione delle pene per i reati di radicalismo violento.
